

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 10.02.2003)

Art. 1

E' istituito il nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del Decr. Legisl. 165/2001 ed art. 147 del Decr. Legisl. 267/2000, costituito da tre componenti esterni all'apparato amministrativo dell'Ente.

I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione. Il nucleo dura in carica due anni e può essere riconfermato per altrettanto periodo.

Se la scadenza coincide con il secondo semestre esso è prorogato, ai fini di poter completare la valutazione dell'attività del dirigente e dei funzionari destinatari di posizione organizzativa, ai primi tre mesi dell'anno successivo.

Art. 2

Il Consiglio d'Amministrazione, con l'atto di nomina dei componenti, stabilisce se l'incarico viene conferito a titolo gratuito ovvero se ai componenti deve essere corrisposto un gettone di presenza a titolo d'indennità; in al caso l'importo relativo sarà pari ad euro 51,16 per ciascuna riunione.

E' consentita da parte del Consiglio d'Amministrazione la revoca del Nucleo di valutazione solo nei casi di comprovata inattività da parte dello stesso.

Art. 3

Le dimissioni dei membri sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.

I membri dimissionari non possono essere riconfermati.

Art. 4

La surroga dei componenti per i quali è stata dichiarata la revoca o è intervenuta la decadenza avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

Il termine entro il quale il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere alla costituzione del collegio è di trenta giorni dalla revoca o dalla decadenza.

Art. 5

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado rispettivamente dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, del dirigente e dei funzionari dell'Ente destinatari di posizione organizzativa, nonché coloro che si trovano in condizioni che la legge qualifica come ostative all'accesso alle cariche amministrative e, pertanto:

- a) non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55, così come modificata dall'art. 2, comma 3 della Legge 18.01.1992, n. 16;
- b) non dovranno infine trovarsi in conflitto d'interesse con l'incarico da assumere, né trovarsi in condizioni di conflitto di interesse diretto, concreto ed attuale, per liti pendenti o per altra causa o titolo.

Art. 6

- 1) Il Nucleo di Valutazione effettua il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti dal dirigente e dai funzionari incaricati delle posizioni organizzative.
- 2) Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione.
- 3) Il Nucleo di Valutazione:
 - a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dagli atti di indirizzo emanati in forma scritta dall'Organo di Governo dell'Ente ed alle direttive impartite ai sensi degli artt. 36 e 51 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) verifica l'efficienza e l'economicità, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse dell'Ente;
 - c) stabilisce, con cadenza annuale, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività gestionale;
 - d) esprime le valutazioni di produttività per la liquidazione della retribuzione di risultato del dirigente e dei funzionari destinatari di posizione organizzativa.

Art. 7

Il Nucleo di Valutazione svolge il controllo di gestione sull'attività gestionale dell'apparato dell'Ente, individuando ed evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati.

Art. 8

Il Nucleo di Valutazione deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi. Esso è validamente riunito e delibera con la maggioranza dei suoi componenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il nucleo è supportato dall'Area amministrativo-contabile ed ha diritto d'accesso ad atti e documenti che consentono di poter acquisire elementi di valutazione, richiedendone copia.

Art. 9

- 1) La valutazione del dirigente e degli altri funzionari incaricati delle posizioni organizzative è effettuata, sulla base delle disposizioni del presente articolo, direttamente dal Nucleo di Valutazione il quale riferisce al Consiglio d'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 2) La valutazione deve essere preceduta dall'individuazione di parametri e criteri oggettivi. Tale individuazione dovrà essere effettuata da parte del Nucleo di Valutazione e portata tempestivamente a conoscenza degli interessati.
- 3) La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai dirigenti e dai funzionari è formalizzata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

- 4) La valutazione ha per oggetto l'attività svolta dal dirigente e dai funzionari destinatari di posizione organizzativa e dalle rispettive strutture dagli stessi dirette nell'anno di riferimento, ed avviene sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dal nucleo di valutazione. A tale scopo il dirigente ed i funzionari interessati redigono una relazione annuale, nella quale sono evidenziati i contenuti del piano di lavoro articolato per obiettivi, le criticità e le difficoltà riscontrate per realizzarlo, anche in relazione alle eventuali carenze finanziarie e tecnologiche e, infine, il grado di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati e le relative risultanze economiche.
- 5) Nello svolgimento delle valutazioni di cui al comma 4, il Nucleo può invitare il Dirigente ed i Funzionari interessati a dare chiarimenti sulla relazione di cui al comma precedente.
- 6) L'esito della valutazione è comunicato agli interessati i quali hanno diritto, nel termine perentorio di 15 giorni, alla controdeduzione documentale, a giustificazione del risultato della loro attività. Entro i 15 giorni successivi gli atti relativi alle valutazioni unitamente alle eventuali controdeduzioni e contro osservazioni, sono trasmessi al Consiglio d'Amministrazione, che assume la decisione definitiva secondo i criteri previsti dal presente articolo. La valutazione definitiva è comunicata agli interessati.
- 7) A norma dell'art. 51 comma 6° della Legge 142/1990, modificato dall'art. 6 comma 7 della Legge 127/1997, l'inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dall'Organo di Governo contenuti in atti o documenti, o i risultati negativi annuale della gestione, in relazione al loro grado di gravità, possono comportare, previa controdeduzioni degli interessati:
 - a) la revoca dell'incarico;
 - b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.

La valutazione del Dirigente e degli altri Funzionari titolari di posizione organizzativa è inserita fra gli atti del fascicolo personale degli interessati ed è considerata dato sensibile e sottratta all'accesso (art. 24 legge 241/1990 e art. 8 comma 5° lettera "D" D.P.R. 352/92).

Art. 10

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo alle leggi vigenti in materia nonché al vigente CCNL EE.LL.